Considerando che è opportuno adattare alle condizioni di fabbricazione, esistenti nei paesi terzi, del pane croccante detto «Knäckebrot» la quantità di segala fissata dal regolamento n. 83/67/CEE per determinare l'elemento mobile applicabile all'importazione di tale merce in provenienza da detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento n. 83/67/CEE, per quanto concerne il pane croccante detto «Knäckebrot», della voce doganale n. 19.07 A della tariffa doganale comune, è modificato come segue: l'aliquota «14 %» figurante nella colonna 4 è sostituita dall'aliquota «10 %».

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento n. 83/67/CEE, la quantità di segala che si considera entrata nella fabbricazione della merce di cui all'articolo 1 è ridotta da 161 chilogrammi a 140 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 620/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1967

che aggiunge l'articolo 4 bis al regolamento n. 217/67/CEE e che modifica gli allegati di tale regolamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato con regolamento n. 195/67/CEE [2], e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [3], modificato dal regolamento n. 219/67/CEE [4], e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [5], e in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [6], e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
[2] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.
[3] GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
[4] GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2904/67.
[5] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[6] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1] e in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'allegato A del regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione, verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, di taluni prodotti agricoli [2], modificato con il regolamento n. 357/67/CEE [3], riporta l'elenco dei prodotti di cui agli allegati dei regolamenti n. 13/64/CEE, n. 44/67/CEE, n. 122/67/CEE, n. 359/67/CEE o all'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 217/67/CEE il quantitativo di ciascun prodotto di base da prendere in considerazione, ai fini della concessione della restituzione è, per 100 chilogrammi di merce esportata, quello effettivamente impiegato; che tuttavia, per quanto concerne le merci di cui all'allegato B del summenzionato regolamento, tale quantitativo è quello fissato in detto allegato per ciascuna di tali merci; che è risultato dall'esperienza che è opportuno escludere dal suddetto allegato B le merci della voce doganale n. 19.07 della tariffa doganale comune e di prevedere la concessione della restituzione in funzione del quantitativo di ciascun prodotto di base effettivamente impiegato nella loro fabbricazione;

Considerando che è opportuno accordare la restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di merci non comprese all'allegato II del Trattato, soltanto quando dette merci rispondono, sul piano qualitativo, alle esigenze del commercio internazionale;

Considerando che, tenuto conto della natura delle presenti modificazioni, è opportuno che esse prendano effetto a partire dal 1° ottobre 1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene inserito nel regolamento n. 217/67/CEE l'articolo 4 bis così redatto:

«*Articolo 4 bis*

La restituzione all'esportazione dei prodotti di base di cui all'articolo 1 sotto forma di merci è accordata soltanto quando tali merci sono di qualità sana, leale e mercantile e, se esse sono destinate all'alimentazione umana, la loro utilizzazione non sia esclusa o notevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o della loro presentazione.»

Articolo 2

Le merci della voce n. 19.07 della tariffa doganale comune e i quantitativi dei prodotti di base che figurano di fronte a tali merci sono soppressi dall'allegato B del regolamento n. 217/67/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

---

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.

(3) GU n. 173 del 29. 7. 1967, pag. 4.